



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

VERBALE DI DECRETO DEL COMMISSARIO

N. 143

di data 31 dicembre 2021

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm. e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. Ricognizione al 31.12.2020 delle partecipazioni societarie possedute.

<p>L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di dicembre alle ore 11.00, il Commissario Gianni Morandi, nominato ai sensi dell'art. 5 <i>Disposizioni transitorie per le comunità</i> e ss. mm. della L.P. n. 5 del 06.08.2020 e deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1344 del 07.08.2021, nell'esercizio delle funzioni che sono altrimenti proprie del Comitato esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro, adotta il provvedimento come in oggetto.</p> <p>Assiste il Segretario dott. Copat Paulo Nino</p>	<p>Relazione di pubblicazione</p> <hr/> <p>Publicato all'albo telematico della Comunità dal giorno:</p> <p>03 gennaio 2022</p> <hr/> <p>Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:</p> <p>13 gennaio 2022</p> <hr/> <p>IL VICE SEGRETARIO f.to dott.ssa Donatini Michela</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm. e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. Ricognizione al 31.12.2020 delle partecipazioni societarie possedute.

IL COMMISSARIO

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta ed istruita dal Vicesegretario, Responsabile del Servizio Affari generali – Organizzazione, come da indirizzi precedentemente formulati da questo Organo e ritenuta la stessa meritevole di approvazione come di seguito specificato:

Premesso che il presente provvedimento viene assunto con riferimento alle seguenti disposizioni:

- articolo 26 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e ss.mm. e ii.;
- D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica - TUSP, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 - "Decreto correttivo";
- ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – l'art. 7 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e ss. mm.;
- art. 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27 – come modificato dal sopra richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016, secondo cui gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.lgs. n. 175/2016. Ai sensi dell'art. 24 co. 1 L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
- ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 10.02.2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 L.P. 29.12.2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, L.P. n. 19/2016).

Premesso che:

Con nota del 23 novembre 2018, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (<https://portalesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp?contentId=NWS184>), la Struttura ministeriale di cui all'art. 15 D.lgs. n. 175/2016, d'intesa con la Corte dei Conti, ha emanato le linee guida concernenti la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione di cui sopra "fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale". Ciò in quanto "le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione";

Conseguentemente la Comunità A. G. e L. può mantenere partecipazioni in società

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Per effetto dell'art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016, entro il 30.09.2017, la Comunità doveva effettuare la ricognizione straordinaria (rif. del Consiglio Comunità n. 38 del 21.09.2017) di tutte le partecipazioni possedute al 31.12.2016, data di entrata in vigore della suddetta L.P., individuando nel caso quelle che dovevano essere alienate.

Ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10.02.2005, n. 1 e per tali disposizioni - applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche (rif. art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001) e nei modi stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

A tal fine, con propria deliberazione n. 38 del 21.09.2017 è stata effettuata la ricognizione straordinaria, ai sensi dell'art. 7, co. 10, della L.P. n. 19/2016, delle partecipazioni dirette e indirette possedute dalla Comunità A. G. e L. alla data del 31.12.2016, senza necessità che fossero adottati provvedimenti attinenti la relativa riorganizzazione e/o dismissione.

Successivamente, con propria deliberazione n. 37 del 21.12.2018, è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Comunità Alto Garda e Ledro ai sensi dell'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19, attraverso la quale, è stato stabilito di non proporre alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni medesime, confermando i contenuti del provvedimento di cui al punto precedente.

Con nota prot. 15573 dd. 30.12.2019 è stato dichiarato che alla medesima data risultavano in essere le stesse società partecipate come al 31.12.2018 con la precisazione che l'aggiornamento entro il 31.12.2019 delle società partecipate assumeva per gli Enti locali dalla Provincia Autonoma di Trento carattere facoltativo;

Con nota prot. 14196 dd. 21.12.2020 è stato dichiarato che alla medesima data risultavano in essere le stesse società partecipate come al 31.12.2019 con la precisazione che l'aggiornamento entro il 31.12.2019 delle società partecipate assumeva per gli Enti locali dalla Provincia Autonoma di Trento carattere facoltativo;

Considerato che il Consorzio dei Comuni Trentini:

- con circolare di data 25.10.2021 - prot. C.tà n. 14975 ha formulato le prime indicazioni in merito alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie;
- con circolare di data 23.11.2021 – prot. C.tà n. 16561 ha fornito in via supportiva i dati relativi alle società dirette ed indirette che risultano controllate dagli EE. LL. Trentini congiuntamente alla PAT (Trentino Digitale, Trentino Riscossioni, Trentino Trasporti, Consorzio Comuni Trentini);
- con circolare di data 15.12.2021 – prot. C.tà n. 17734 ha fornito ulteriori aggiornamenti circa i dati precedentemente forniti e indicazioni in merito alla compilazione delle schede di ricognizione delle partecipazioni;

Accertato che la Comunità Alto Garda e Ledro, essendo subentrata a decorrere dal 01.01.2011 (rif. Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 231 di data 30.12.2010) al precedente Comprensorio Alto Garda e Ledro ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo allo stesso, deteneva alla data del 31.12.2020 partecipazioni nelle seguenti società:

1. **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, con sede in Trento via Torre Verde 21, C.F. – P. IVA 01533550222, avente per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli Enti Soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico, oltre alla funzione di supporto organizzativo al Consiglio delle Autonomie Locali;
2. **Trentino Digitale S.p.a.**, con sede in Trento, via G. Gilli 2, C.F. - P. IVA 00990320228, avente per oggetto la gestione del sistema informativo elettronico provinciale e la realizzazione e vendita di prodotti e servizi informatici;
3. **Trentino Riscossioni S.p.a.**, con sede in Trento, via Romagnosi 9, C.F. - P. IVA 02002380224, avente per oggetto l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza della Comunità;
4. **Gestione Entrate Locali s.r.l.** (GestEL s.r.l.), sede in Arco Via S. Caterina 80, C.F. – P.IVA 02091030227, avente per oggetto esclusivo la gestione delle entrate tributarie e non, degli Enti Soci;
5. **Centro Servizi Condivisi Soc. consortile a resp. limitata**, sede in Rovereto Via F. Zeni n. 8 – C.F. - P.IVA 02307490223, avente per oggetto la "Prestazione di servizi ai Consorziati – altri servizi di sostegno alle imprese (trattasi di una partecipazione indiretta detenuta attraverso TTE, TR e TD);
6. **Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.**, con sede in Trento, Via Belenzani n.12, C.F. 00107860223 e P.IVA

02529020220, avente per oggetto attività bancarie (trattasi di una partecipazione indiretta detenuta attraverso CCT);

7. **Federazione Trentina della cooperazione Soc. coop.**, con sede in Trento, Via Giovanni Segantini, 10, C.F. e P.IVA 00110640224, Ente di rappresentanza del movimento cooperativo ai sensi dell'art. 7 l.r. n. 5/2008 (trattasi di una partecipazione indiretta detenuta attraverso CCT);

8. **SET Distribuzione S.p.A**, con sede in Rovereto, Via Manzoni n. 24, C.F. e P.IVA 01932800228, avente per oggetto l'attività di distribuzione dell'energia elettrica (trattasi di una partecipazione indiretta detenuta attraverso CCT).

Rilevato che allo stato attuale la misura percentuale delle partecipazioni dirette relative alle società sopra indicate detenute dalla Comunità Alto Garda e Ledro risulta essere la seguente:

	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1	Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,2139%
2	Consorzio dei Comuni Trentini	01533550222	0,54%
3	Trentino Riscossioni S.p.A.	01614640223	0,4491%
4	GestEL S.R.L.	02091030227	30,95357%

Rilevato inoltre che allo stato attuale la misura percentuale delle partecipazioni indirette relative alle società sopra indicate detenute dalla Comunità Alto Garda e Ledro risulta essere la seguente:

	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE arrotondata al quarto decimale
5	Centro Servizi Condivisi Soc. cons. a r.l.	02307490223	Trentino Digitale S.p.A. Trentino Riscossioni S.p.A.	0,0829%
6	Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.	00107860223	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop.	0,0025%
7	Federazione Trentina della cooperazione Soc. coop.	00110640224	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop.	0,0007%
8	SET Distribuzione S.p.A	01932800228	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop.	0,0003%

Dato atto che:

- le attività svolte dal **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop** costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e, pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;

- **Trentino Digitale S.p.a.**, disciplinata dalla L.P. 06.05.980 n. 10, svolge attività di servizio strumentali al funzionamento della Comunità. E' definita "società di sistema", a capitale interamente pubblico, finalizzata alla modernizzazione tecnologica, all'innovazione ed allo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità; costituita dalla Provincia Autonoma di Trento, la

Comunità vi ha aderito ai sensi dell'art. 33, commi 7 bis e 7 ter della L.P. 16.6.2006 n. 3. Rientra pertanto tra quelle attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge finanziaria 2008;

- le attività svolte dalla società **Trentino Riscossioni S.p.a** costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge finanziaria 2008; inoltre la costituzione di Trentino Riscossioni S.p.A., quale Società provinciale di sistema a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli enti detentori di quote azionarie della società stessa, è disciplinata dagli artt. 33 e 34 della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. La società svolge un'attività a livello provinciale in particolare per la parte inerente la riscossione coattiva ovvero per eventuali puntuali verifiche ai fini accertativi;

- la società **Gestione Entrate Locali s.r.l.** (GestEL s.r.l.) è costituita esclusivamente da Comuni e da altri enti pubblici territoriali per la gestione delle entrate tributarie e non, si qualifica come servizio pubblico locale, essendo quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'art. 3 comma 27, della legge finanziaria 2008. Ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), punto 3 del D.lgs. 446/1997, mediante Convenzione, è stata incaricata dell'intero ciclo relativo alla gestione della TARI (compresa la figura del Funzionario Responsabile del tributo), attività come detto non interamente svolta da Trentino Riscossioni SPA;

- la partecipazione alla **Federazione Trentina della cooperazione Soc. coop.** risulta funzionale all'accesso, da parte della Società tramite Consorzio dei Comuni trentini soc.coop, ad attività di servizi, utili alla gestione societaria, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici.

- che la partecipazione in **SET Distribuzione S.p.A**, società che svolge attività elettriche, è ammessa dall'art. 24 co. 1 l.p. n. 27/2010

Rilevato che nessuna delle società partecipate di cui ai punti precedenti della tabella precedentemente esposta rientra tra quelle che devono essere oggetto di un piano di razionalizzazione, non sussistendo alcuna delle condizioni che sono all'uopo stabilite dalle disposizioni vigenti.

Dato atto inoltre che:

- in merito alla partecipazione indiretta in **Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.** (Ex Cassa Rurale di Trento BCC), il Consorzio dei Comuni Trentini ha reso nota l'attivazione della procedura di dismissione delle quote detenute nel corso dell'anno 2021, come meglio riportato nell'apposita scheda;

- la società **Centro Servizi Condivisi Soc. consortile a resp. limitata**, partecipazione indiretta detenuta attraverso le società Trentino Riscossioni SpA e Trentino Digitale SpA, si trovava alla data del 31/12/2021 in stato di liquidazione, e che la stessa ha cessato ogni attività in data 17.06.2021;

Con riferimento alla società Trentino Riscossioni SpA ed in particolare alla nota prot. ____ dd. 30.12.2021 del Segretario Generale – dott. Copat Paulo N. - richiamata in questo provvedimento a tutti gli effetti, si rileva che con riguardo alla gestione in forma associata e coordinata del servizio Intercomunale di Polizia Locale Alto Garda e Ledro in vista della scadenza al 31.12.2021 della convenzione sottoscritta nel 2016, i 7 Comuni aderenti hanno condiviso l'opportunità di proseguire nella gestione associata del servizio sottoscrivendo una nuova convenzione di durata biennale, eventualmente rinnovabile per pari periodo.

I Comuni hanno inoltre richiesto alla Comunità A. G. e L. di aderire in via meramente supportiva alla convenzione (senza alcuna competenza diretta per la gestione della PL e per le attività di P.S.), limitatamente all'anno 2022 e per l'assolvimento delle sole funzioni relative alla riscossione delle sanzioni da Codice della Strada tramite Trentino Riscossioni SpA.

Tale funzione è risultata infatti non direttamente attuabile da parte dei Comuni convenzionati non soci, in relazione alla disciplina degli affidamenti diretti alle società "in house". In particolare la convenzione biennale, approvata con decreto del Commissario n. 135 del 28.12.2021, prevede all'art. 15 comma 1 che "La Comunità viene delegata da parte di tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione ad incassare le sanzioni emesse dal Corpo ed a gestire la riscossione delle

sanzioni stesse attraverso l'affidamento alla società in house Trentino Riscossioni Spa (attuale società affidataria) per un periodo massimo di 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2022.”

Pertanto alla scadenza al 31.12.2022 dell'attività residuale affidata come dalla nuova convenzione per l'affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. della riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni al Codice della strada (per conto dei 7 Comuni aderenti al Servizio di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro), il mantenimento della partecipazione azionaria non risulterà più necessario e non risulteranno altre attività affidabili in sostituzione.

Si ravvisa di conseguenza fin d'ora l'opportunità di dismissione della partecipazione in Trentino Riscossioni SpA, secondo le modalità e la tempistica che potranno essere definite in occasione dell'approvazione del prossimo aggiornamento della revisione delle partecipazioni societarie previsto al 31.12.2022.

Preso atto che sul presente provvedimento sono stati espressi, dai Responsabili individuati dal Commissario, i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, così come risultanti in allegato al presente provvedimento, previsti all'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e all'art. 4 del Regolamento di contabilità.

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. 175/2016 e dall'art. 239 del T.U.E.L. non risulta necessario il parere del revisore in quanto non risulta nell'immediato attivabile alcuna operazione di razionalizzazione;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e, per quanto ancora applicabile, il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e ss.mm.;

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.R.eg. 01.02.2005 n. 4/;

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige”;
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 approvato con Decreto del Commissario n. 14 di data 02.03.2021;
- il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 approvato con decreto del Commissario della Comunità Alto Garda e Ledro n. 15 di data 02.03.2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023 approvato con decreto del Commissario della Comunità Alto Garda e Ledro n. 19 di data 11.03.2021;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;

Richiamato in merito quanto disposto:

- dalla L.P. 06.08.2020, n. 6 art. 5 Disposizioni transitorie per le comunità, comma 1., comma 2. e comma 3. ove è stabilito che “Il commissario esercita le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità; i relativi poteri sono specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica”;

- dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1616 del 16.10.2020 relativa alla “Nomina dei commissari nelle Comunità”;
- dalla successiva deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 606 del 16.04.2021;
- dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1218 del 16.07.2021 relativa alla “Nomina dei Commissari straordinari nelle Comunità ai sensi dell’art. 54 punto 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”;
- dal comma 2 bis. dell’art. 5 L.P. n. 6/2020 e ss.mm., come introdotto con L.P. 04.08.2021, n. 18, il quale prevede che “gli incarichi dei commissari nominati ai sensi del comma 1, anche se cessati, sono rinnovati di diritto fino fino al 31 dicembre 2022” .;
- dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1344 del 07.08.2021.

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze che sono altrimenti proprie del Consiglio della Comunità;

Tutto ciò premesso,

D E C R E T A

per le motivazioni generali come in premessa specificate,

1. di approvare la *ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie dirette e indirette* possedute dalla Comunità Alto Garda e Ledro alla data del 31.12.2020, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, accertandole come dalla relazione tecnica e dalle apposite schede ricognitive, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
2. di prendere atto dell’attività di razionalizzazione intrapresa dalle società Trentino Riscossioni SpA e Trentino Digitale SpA in ordine alla società Centro Servizi Condivisi Soc. consortile a resp. limitata, che si trovava alla data del 31.12.2020 in stato di liquidazione, e che ha cessato ogni attività in data 17.06.2021.
3. di prendere atto dell’attività di razionalizzazione intrapresa dal Consorzio dei Comuni Trentini S.C. in ordine alla Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. (Ex Cassa Rurale di Trento BCC), rispetto alla quale è stata resa nota l’attivazione della procedura di dismissione delle quote detenute nel corso dell’anno 2021.
4. di prendere atto che la dismissione della partecipazione in Trentino Riscossioni SpA potrà avvenire secondo le modalità e la tempistica che potranno essere definite in occasione dell’approvazione del prossimo aggiornamento della revisione delle partecipazioni societarie previsto al 31.12.2022.
5. di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione.
6. di comunicare l’esito della presente ricognizione, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii. con le modalità di cui al D.M. 25.01.2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato all’articolo 21 del Decreto correttivo.
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’articolo 24, commi 1 e 3 del TULPS (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto correttivo.
8. stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.
9. di precisare, ai sensi dell’art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
 - in opposizione, ai sensi dell’art. 183 c.5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Commissario della Comunità entro il periodo di pubblicazione

- al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
- straordinario al Presidente della repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni. –

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO
f.to Gianni Morandi

IL SEGRETARIO
f.to dott. Copat Paulo Nino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO
f.to dott. Copat Paulo Nino